

## Art. VII

L'Istituto liquidatore ha obbligo di emettere libretti fruttiferi di depositi a risparmio al portatore per ciascuno dei soci recedenti, in ciascuno dei quali dovrà trasferire, mano a mano che saranno liquidate le attività della gestione concernente il patrimonio assegnato ai soci recedenti, le relative quote percentuali di credito.

Il credito di ciascun socio recedente non sarà riscuotibile che a liquidazione compiuta. Se la liquidazione non fosse compiuta nel termine di tre anni, provvederà il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ad autorizzare la riscossione, da parte dei soci, delle somme già liquide.

esigibile

L +

*Antonio Furla dr*